



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: **0010508/I** Data: **24/05/2016 09:49**
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI, V e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge: "Istituzione figura psicologo di base territoriale" Reg. Gen. 295
Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino
Depositata in data 17 maggio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 24 MAG. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

PROGETTO DI LEGGE

" Istituzione figura Psicologo di base territoriale"

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 295

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DESCRITTIVA

Come rilevato dai maggiori organismi internazionali, OMS in testa, è oggi ampiamente riconosciuto come non si possa parlare di salute senza includere il concetto di **salute psicologica**, ovvero di **salute psicofisica**.

Le ricerche hanno dimostrato che accanto a bisogni di salute di carattere fisico, la presenza e la soddisfazione dei bisogni psicologici risulta altrettanto importante e fondamentale per la salute psicofisica degli individui.

Il ricorso allo Psicologo in Italia è ancor oggi purtroppo limitato, e solo ad alcune fasce della popolazione [di solito quelle con "sintomi" o disadattamento reattivo a varie situazioni (lutti, malattie, etc.)] ed è ancora soggetto ad un forte pregiudizio; inoltre, i servizi disponibili sono solitamente concentrati su alcune fasce specifiche di disagio (servizi per le tossicodipendenze, centri di salute mentale, tutela minori, servizi sociali ecc.). L'intervento è, pertanto, molto spesso tardivo.

E' stato rilevato, inoltre, come una parte consistente delle richieste che le persone rivolgono ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera scelta (PLS) risulta incongruente e si connota invece più sul versante psicologico nei termini di ascolto, accoglienza e relativo intervento.

La presenza dello Psicologo di base (PdB) così come ampiamente dimostrato dalle esperienze Europee (Olanda, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi etc..) contribuisce a produrre benessere nella cittadinanza, contribuisce alla **riduzione della spesa farmacologica**, di quella per gli accertamenti diagnostici (richieste di esami inutili in soggetti ansiosi o ipocondriaci), contribuisce inoltre a ridurre le richieste improprie ed incoerenti, con l'effetto di ottimizzare il tempo di lavoro del MMG e del PLS: in sostanza la presenza dello PdB contribuisce a sviluppare un miglior rapporto prestazione/ore lavoro impiegate.

In particolare gli studi inglesi hanno dimostrato come attraverso il trattamento psicologico si è arrivati a quantificare un risparmio di spesa pubblica dimostrabile per ciascun MMG nei termini di consistenti migliaia di sterline; la spesa per i trattamenti psicologici in questione viene ampiamente ripagata con una riduzione di spesa sanitaria nei termini succitati; tale risparmio appare costante nel tempo come da follow up dimostrabili.

La regione Campania, con legge regionale ad iniziativa popolare 3 agosto 2013 n. 9 (istituzione del servizio di Psicologia del territorio della regione Campania, ha istituito nel sistema dei servizi sociali il servizio "Psicologia del territorio". Si è trattata della prima legge del genere in Italia ed essendo stata di iniziativa popolare merita attente riflessioni.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

L'interessante legge regionale ad iniziativa popolare promossa dall'Ordine degli Psicologi della Campania per l'introduzione dello "Psicologo del Territorio", introduce una figura professionale che, sul piano operativo, ha un orientamento più vicino/affine alle attività tipicamente svolte dai servizi sociali Comunali e poco con la figura dello Psicologo delle Cure Primarie, ma altrettanto importante e, a nostro avviso, ben integrabile con i servizi di Psicologia delle Cure Primarie propriamente detti. Questo Servizio è stato concepito infatti come parte del sistema dei servizi sociali della Regione Campania. La legge prevede uno psicologo ogni 10.000 persone (contro la media prevista di uno psicologo di base ogni 1500 abitanti).

Pertanto, il Servizio di Psicologia del Territorio risulta avere il compito di occuparsi degli aspetti psicologici delle problematiche sociali, cioè quelle che normalmente ricadono nell'ambito delle situazioni seguite dai Servizi Sociali piuttosto che in area Sanitaria, se è pure vero che si tratta di un servizio programmato, finanziato e gestito nell'ambito dei Piani e delle competenze Sociali.

Lodevole l'assenza in tale proposta di legge di vincoli o ostacoli (arbitrariamente inseriti in altre proposte di legge) che limitino l'accesso allo svolgimento di tale servizio a specifiche sub- categorie di psicologi definite in base ai metodi d'intervento preferiti: per poter svolgere i servizi di psicologia territoriale previsti dalla legge basterà infatti essere iscritti alla sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi. Tale requisiti sono recepiti anche nella presente legge.

La presente legge invece vuole evidenziare che lo Psicologo si occupa principalmente di Salute e quindi si tratta di una professione che va annoverata soprattutto tra quelle Sanitarie (con tutte le tutele, che comporta), e quindi la figura dello "Psicologo di Base" deve avere anche una sua **valenza sanitaria**, dovendo lavorare con i **Medici di Medicina** e nell'ambito dei Servizi Sanitari di base (ambulatori di Medicina Generale, centri di aggregazione dei Medici di Base, Centri di Salute delle ASL, ecc.), occupandosi degli aspetti psicologici delle persone con problemi di disturbi a presentazione psichica, fisica o mista.

Infatti i **compiti della figura professionale dello Psicologo di Base** risulterebbe inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'assistenza primaria territoriale. Lo **Psicologo di Base** svolgerebbe **compiti di cura primaria, funzioni di riduzione del disagio psichico ed, in accordo con i servizi distrettuali competenti, prevenzione, promozione della salute nonché attivazione della rete sociale.** Lo Psicologo di Base, una volta accettata la richiesta di assistenza proveniente dal paziente, potrà sviluppare un progetto clinico comprensivo di diagnosi e programma di supporto psicologico (avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema).

E secondo il mio modesto avviso, lo Psicologo delle Cure Primarie e lo Psicologo del Territorio svolgono funzioni sostanzialmente differenti, ma perfettamente integrabili e i

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143

Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066

Cellulare 348.4405894 – 3240956916

gambino.alb@consiglio.regione.campania.it

www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

due servizi professionali con le relative funzioni non devono dunque essere confuse e l'istituzione di una delle due non deve comportare l'esclusione dell'altra.

La presente proposta di legge: "Istituzione dello Psicologo di Base" rappresenta sicuramente un ottimo passo avanti in relazione ai diritti di assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.

In dettaglio gli articoli:

L'articolo 1 istituisce la figura dello Psicologo di base;

L'articolo 2 individua e definisce i compiti dello Psicologo di base;

L'articolo 3 istituisce gli elenchi degli Psicologi di base e i suoi requisiti;

L'articolo 4 prevede le norme transitorie;

L'articolo 5 prevede, da parte degli organi competenti, la verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo dell'assistenza psicologica;

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio Regionale;

L'articolo 7 assicura la copertura finanziaria;

L'articolo 8 l'entrata in vigore.

Alberico Gambino
Alberico Gambino

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale in quanto ai costi di essa si fa fronte con i fondi già attribuiti al sistema sanitario regionale.

**Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it**



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

INDICE

Articolo 1	(Finalità ed Istituzione della figura di psicologo di base territoriale)
Articolo 2	(Compiti della figura professionale dello psicologo di base territoriale).
Articolo 3	(Elenchi e requisiti degli Psicologi di base territoriale)
Articolo 4	(Norma Transitoria)
Articolo 5	(Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)
Articolo 6	(Istituzione Osservatorio Regionale)
Articolo 7	(Norma finanziaria)
Articolo 8	(entrata in vigore)



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA


IL PRESIDENTE

Art. 1

(Finalità ed istituzione della figura di psicologo di base territoriale).

1. La Regione Campania, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e al decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di Base territoriale del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale di seguito denominato (SSR).
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali in materia.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Art. 2.

(Compiti della figura professionale dello psicologo di base territoriale).

1. Lo Psicologo di base è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale.
2. Viene Istituita la figura di un Dirigente Psicologo dipendente Ulss per ogni Azienda Sanitaria locale Socio Sanitarie e Azienda Ospedaliera della regione, con compiti di referente clinico, coordinamento, e programmazione per la psicologia di base territoriale.
3. Il Dirigente Psicologo si colloca come interfaccia con la Regione Campania per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, discute e concorda la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.
4. Lo psicologo di base opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di cura primaria.
5. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 "Ordinamento della professione di psicologo", competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale.
6. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.
7. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.
8. Laddove previsto, attraverso un accordo tra Aziende Sanitarie Locali ed Enti Locali, lo Psicologo di base territoriale può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'Ente Locale medesimo, tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio Regionale.
9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla approvazione, della presente legge, con proprio regolamento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base.
10. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSR, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo è stabilito dalla Giunta regionale.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Art. 3

Elenchi e requisiti degli Psicologi di base territoriale.

1. Viene istituito presso ogni Unità Locale Socio Sanitarie e Azienda Ospedaliera della regione l'elenco degli psicologi di base territoriale.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in Psicologia;
 - b) iscrizione all'Albo professionale degli psicologi Sezione A, di cui all'articolo 50, comm1 e 2 , e degli articoli 51 e 52 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2011, n.328 (modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e della relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). ;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli,
3. Negli elenchi è indicato le specifiche competenze, i titoli e il tipo di formazione psicologica dei professionisti iscritti;
- 4 La Giunta regionale entro novanta giorni, della presente legge, con proprio regolamento disciplina i requisiti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta degli elenchi di cui al presente articolo.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Art. 4

Norma transitoria

1. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio - sanitari della Regione Campania, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2013 n. 9 , continuano a fornire i servizi di psicologia del territorio, disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 3 agosto 2013 n. 9, e laddove coinvolti, partecipare alla fase di programmazione, verifica monitoraggio e controllo attraverso gli organismi preposti di cui all'art. 6.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Art. 5

Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica.

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del SSR.
2. Ai fini del comma 1, gli Psicologi di base territoriale sono tenuti a trasmettere al Dirigente Psicologo Provinciale che provvederà poi ad inviare ai competenti servizi del SSR, una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata.
3. I servizi competenti del SSR esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Art. 6

Istituzione Osservatorio Regionale.

1. La Regione Campania d'intesa con le Unità Locali Socio Sanitarie e Aziende Ospedaliere, con i Comuni, con gli ambiti territoriali, con l'Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce, presso la Direzione generale per la tutela della salute, un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale.
2. L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dallo Psicologo di base anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione.
3. All'Osservatorio Regionale partecipano i rappresentanti dei Professionisti Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia Ospedaliera, Psicologia dell'Anziano).
4. La Direzione generale per la tutela della salute, entro novanta giorni dalla approvazione, della presente legge, con proprio decreto, la composizione dell'osservatorio, le sue modalità di nomina e di organizzazione e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.
5. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse già attribuite alle AA.SS.LL. per il servizio sanitario regionale.



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783 960 – Fax 081 7783 066
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it
www.albericogambino.it